



UN REGALO *con mille cavilli*

Il padre che paga la casa del figlio. La polizza assicurativa a favore di un terzo. Persino il trust può essere utilizzato per scopi liberali. Ma le donazioni indirette presentano diverse implicazioni successorie e tributarie. Una guida ragionata per districarsi tra codici e giurisprudenza.

■ di Roberto Campagnolo

Qualsiasi forma di donazione indiretta o di stipulazione a favore di terzo può realizzare una liberalità indiretta laddove l'attribuzione al terzo beneficiario sia effettuata a titolo liberale e non sorretta da altra causa.

Anche la remissione di un debito può essere utilizzata quale negozio mezzo per attuare una donazione indiretta, ogniqualvolta vi sia la volontà di avvantaggiare il debitore per mero spirito di liberalità e la remissione non sia, invece, utilizzata per altri scopi, quale, ad esempio, ottenere benefici fiscali.

Tra le ipotesi più frequenti, certamente, rientra l'assicurazione a favore di terzo, precisando però che oggetto della donazione indiretta non sarà l'indennità pagata dall'assicuratore, ma il premio pagato dal sottoscrittore.

Di ciò si ha conferma in due specifiche disposizioni normative: gli articoli 741 e 1923 del codice civile.

Altri negozi che possono concretizzare un risultato libera-

le senza dover ricorrere al contratto tipico di donazione possono essere la delegazione, l'espromissione e l'accollo. Così come il trust, che potrebbe potenzialmente essere utilizzato per scopi liberali, ma non si potrà avere donazione indiretta nei rapporti tra settlor e trustee o tra quest'ultimo e il beneficiary, bensì solo ed esclusivamente in quelli intercorrenti tra settlor e beneficiario. Tuttavia, l'ammissibilità di tali ipotesi è fortemente discussa, ritenendosi da molti autori che una simile liberalità potrebbe violare alcune delle inderogabili norme sostanziali applicabili anche alle donazioni indirette (divieto di donazione di beni futuri, art. 771 c.c.; divieto di rappresentanza volontaria nella donazione, art. 778 c.c.). Ma la figura che, certamente, si rinviene più spesso nella pratica di tutti i giorni e che comporta le più annose questioni in tema successorio è l'acquisto di un bene (generalmente un immobile) da parte di un soggetto (si ipotizzi, un figlio), con denaro somministrato da una diversa persona (nell'esempio, il padre).

Tale risultato può essere raggiunto attraverso due diverse vie. Il padre interviene solo al momento del pagamento del prezzo e, attraverso un adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), salda il dovuto direttamente a favore del venditore.

Ovvero, il padre potrebbe, anteriormente all'acquisto, fornire al figlio la provvista necessaria all'acquisto.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (fra tutte si veda Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 17604 del 04/09/2015), nel primo caso, oggetto della donazione indiretta sarebbe l'immobile e non il denaro; nel secondo, invece, non si sarebbe in presenza di una donazione indiretta, ma di una donazione diretta del denaro.

Appare opportuno sottolineare come la giurisprudenza abbia di recente precisato il proprio orientamento, affermando che si avrà donazione indiretta dell'immobile e non del denaro, solo laddove il pagamento effettuato dal terzo sia pari all'intero prezzo pattuito per

la vendita, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo (così Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014).



Donazione indiretta e donazione simulata

Quando si tende a parificare le ipotesi di donazione indiretta con quelle di simulazione, spesso, si può cadere in errore. Ritornando alla figura più conosciuta di donazione indiretta (l'acquisto di un bene da parte del figlio, con denaro somministrato dal genitore), la donazione non va confusa con il diverso caso di

requisiti di forma imposti per i veri e propri negozi donativi, ossia l'atto pubblico notarile con l'irrinunciabile presenza dei testimoni, a pena di nullità.

Donazioni indirette e implicazioni successorie

Tra le norme di carattere sostanziale dettate in materia di donazioni dirette e applicabili anche alle forme indirette di liberalità, una posizione di rilievo è occupata da quelle relative alla collazione, e imputazione. La realizzazione dello scopo liberale attraverso un negozio mezzo non sottrae, infatti, il lascito munifico dagli obblighi ed oneri testé citati. Solo una espressa dispensa da imputazione e/o collazione potrà far sì che la liberalità

L'ANGOLO LETTERARIO

L'avv. Roberto Campagnolo con studio in Milano, è esperto in separazioni e divorzi, convivenze, unioni civili, successioni e donazioni. Si occupa anche di diritto commerciale e fallimentare ed è profondo conoscitore del "sistema dell'arte".

È autore di numerose monografie tra cui "Successioni e donazioni. Questioni processuali", Giuffrè 2009 e "Le successioni *mortis causa*", Utet, 2011.

trasferimento diretto dal genitore al figlio attraverso un negozio qualificato dalle parti come "vendita", ma senza che vi sia alcun effettivo pagamento di un corrispettivo. In questa ipotesi, non si ha un negozio mezzo (la "vendita") attraverso cui realizzare un arricchimento per spirito di liberalità; si avrà, invece, una vera e propria donazione diretta dissimulata. Si hanno, pertanto, due distinti negozi: uno reale (la donazione) ed uno fittizio (la vendita). Importante corollario di questa distinzione è la necessità che il negozio "fittizio" – nell'esempio la vendita – rispetti i

indiretta non sia soggetta alla relativa disciplina. Tutto ciò, ovviamente, nei soli limiti della quota disponibile. Così come le liberalità dirette, anche le donazioni indirette non possono ledere i diritti riservati dalla legge ai legittimari e, se lesive di tali diritti, saranno aggredibili con l'azione di riduzione. Così, nell'esempio di acquisto di bene immobile con denaro del proprio genitore, il figlio, all'apertura della successione e qualora ne ricorrano i presupposti, sarà tenuto alla collazione del bene immobile ricevuto. Analogamente, il legit-

timario leso che volesse agire in riduzione a tutela dei propri diritti, dovrebbe imputare (ai sensi dell'art. 564 c.c.) le donazioni, anche indirette, ricevute in vita dal defunto.

Profili tributari nelle donazioni indirette

L'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare, nella circolare n. 30/E dell'11/08/2015 il proprio orientamento in ordine alla tassazione delle liberalità indirette. Avendo gli artt. 1 del D. Lgs. 346/1990 e 2, comma 47, del D.L. 262/2006, attribuito rilevanza fiscale ai fini dell'imposta di successione anche ai "trasferimenti di beni e diritti ... a titolo gratuito", non si dubita che rientri nell'ambito applicativo ogni forma di liberalità tra vivi, compresa quella indiretta. L'imposta si applicherà tanto alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, quanto a quelle caratterizzate dall'assenza di un atto soggetto a registrazione. Tuttavia, ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis D.Lgs. 346/1990 tale

imposta non dovrà essere applicata nei casi di donazioni o altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende (non quote o azioni), qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale o dell'imposta sul valore aggiunto.

Sempre con riferimento all'ipotesi più rilevante di donazione indiretta sopra richiamata, pertanto, in ragione dell'eccezione di cui sopra, sarà opportuno dichiarare nell'atto notarile di acquisto che il pagamento è avvenuto a cura del soggetto donante, in modo da garantire trasparenza non solo nei rapporti inter familiari, bensì e soprattutto anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

Al di fuori dei casi disciplinati dalla norma in esame, anche le donazioni indirette saranno soggette ad imposta, ai sensi dell'art 56-bis del D.Lgs. 346/1990, armonizzato in ragione delle aliquote e franchigie attualmente vigenti. Pertanto, dette liberalità saranno tassate dif-

ferentemente, a seconda che la donazione emerga a seguito di un accertamento condotto nei confronti del contribuente, ovvero derivi da registrazione volontaria delle parti. Nel primo caso l'aliquota sarà sempre pari all'8% e troveranno applicazione le franchigie previste in tema di imposta di successione e donazione a seconda del grado di parentela o dello status del donatario (1 milione di euro per il per coniuge ed i parenti in linea retta; 100.000 euro per fratelli e sorelle; 1,5 milioni di euro per soggetti portatori di handicap).

Nelle ipotesi di registrazione volontaria, invece, anche le aliquote saranno differenti, a seconda del grado di parentela intercorrente tra donante e donatario; si applicherà, pertanto, l'aliquota del 4% alle donazioni tra coniugi o parenti in linea retta; del 6% a quelle tra fratelli o sorelle; dell'8% alle donazioni effettuate a favore di soggetti portatori di handicap).

Anche in tali ipotesi rimarranno operative le franchigie sopra esaminate.

Donatari, donanti e Agenzia delle Entrate: un breve vademecum

Nella prassi sono assai frequenti i casi di donazioni tra familiari: i genitori che versano del denaro sul conto del loro figlio per l'acquisto di un'auto o di un immobile.

L'Agenzia delle Entrate ha necessità di verificare la tracciabilità dei bonifici sia in entrata che in uscita soprattutto quando vi sia uno scostamento del 20% rispetto al reddito normalmente percepito dal donatario. In poche parole l'amministrazione finanziaria deve verificare che non si tratti di somme cc.dd. "a nero".

Come cautelarsi?

✓ Oltre all'indicazione della causale nel bonifico, sarà opportuno redigere una scrittura privata tra donante (genitori) e donatario (figlio) nella quale si indichino le somme versate e la data del versamento.

✓ Per far sì che la data sia certa basterà inviare anche a sé stessi la scrittura a mezzo raccomandata (il timbro postale renderà così la data certa ed incontestabile) o attraverso lo scambio della scrittura con posta elettronica certificata.

! **Nota bene:** la scrittura privata può essere utilizzata solo per le somme di modico valore; in caso contrario sarà necessario l'atto notarile.